

Cari colleghi,

riordinando vecchi libri di medicina appartenuti a mio suocero dr. Carlo Tornotti che ha lavorato tutta la vita come medico condotto e come medico di famiglia in un paese del Piemonte, ho trovato un volumetto “*Compendio di Medicina Legale, Guida alle Perizie Medico Legali*” che faceva parte di una collana di manuali di specialità diverse donati agli abbonati ad una rivista che si chiamava “*Policlinico*”, come risulta dalla terza di copertina.

Il volume fu redatto dal prof. Attilio Ascarelli –libero docente di medicina legale nella Regia Università di Roma. Vi riporto alcuni passi della prefazione; non molto lusinghieri per noi ma che dimostrano come poco o nulla sia purtroppo cambiato per la nostra disciplina e la nostra professionalità.

L’Ascarelli, autore della pubblicazione (di piccolo formato ma di ben 610 pagine) afferma tra l’altro “... la medicina legale ha un contenuto originale che dà a questa scienza il valore della specialità. Tal valore non si vuol riconoscere da molti medici e da molti Magistrati tanto che questi credono di poter adibire qualunque sanitario alla risoluzione di quesiti medico-forensi talora intricatissimi; e quelli, credono di poter fare i periti con la massima competenza, perché conoscono a fondo la medicina e la chirurgia”.

Più oltre l’autore se la prende con i medici legali docenti universitari quando afferma “oggi giorno la medicina legale in tutti i paesi va sempre più assumendo un indirizzo biologico che esige non solo la conoscenza clinica ma anche la conoscenza fisiopatologica dell’individuo e quindi mal si appongono molti professori di medicina legale che credono si possa esercitare con esatta coscienza l’opera di periti esclusivamente addestrandosi nelle pratiche di laboratorio e negli esercizi sperimentali. Si crede che il laboratorio faccia il medico legale e che si possa dissertare anche dalla cattedra di medicina forense senza essere poi in grado di fare una diagnosi al letto del malato o di compiere un’autopsia al tavolo anatomico. Come è grave errore quello di credere che la medicina legale non sia che applicazione delle varie branche della medicina così è gravissimo errore comprendere tutta la medicina

legale in uno studio teorico e sperimentale tenendo in gran conto le vaste ed elaborate ricerche bibliografiche o gli esperimenti sugli animali piuttosto che la preparazione clinica ed anatomopatologica e la conoscenza dell'uomo. No, solo il clinico e l'anatomopatologo, che abbiano integrato la loro cultura con i vasti e difficili problemi propri alla nostra scienza potranno utilmente ed efficacemente esercitare la medicina legale a vantaggio dell'umanità e della giustizia perché la medicina forense ha una base eminentemente clinica. Tale coltura non può essere acquistata solo empiricamente e gradatamente facendo numerose perizie, a spese talora della giustizia, talora della scienza e della dignità professionale ma la si deve invece acquistare in appositi istituti di perfezionamento ed addestramento alla pratica medico legale, nelle cliniche e nei penitenziari.

“In questi istituti si potrà apprendere quel metodo obiettivo che preparerà il buon perito. La buona coltura e l'esatto metodo dovranno poi essere uniti ad una rigorosa coscienza medico legale condizione essenziale perché il perito sia tenuto in quel riguardo che gli è dovuto considerata la sua alta funzione nella società”.

Continua poi l'autore dettando consigli sul metodo di indagine, sui diversi quesiti più o meno complessi che si possono presentare nel corso dell'attività professionale e conclude questa sua prefazione nel modo seguente: “il sanitario chiamato dal Giudice deve però persuadersi che non è tanto l'ampiezza della sua coltura che fa il buon perito quanto l'esatta nozione che vi deve avere di quel che sa e di quel che non sa. Ciò costituisce la sua prima qualità e ciò potrà dargli il criterio obiettivo di giudizio”.

Termino con argomenti meno aulici che sono contenuti nelle prime pagine del citato compendio a proposito degli onorari dei periti.

L'autore afferma “i periti in Italia sono compensati con antiquato e ingiusto sistema della vacanza cioè in rapporto al supposto tempo impiegato a compiere una data operazione. Qualunque sia la facilità o la difficoltà di un atto peritale qualunque la persona a cui la perizia è affidata questa viene sempre ricompensata secondo un medesimo concetto di apprezzamento.

Per ogni visita e relazione compresa la prima medicazione Lire 3 se il medico risiede in un comune sede di Tribunale, Lire 2 se risiede negli altri comuni.

Per ogni autopsia o per altra operazione più difficile di una semplice visita e richiedente più di 2 ore e meno di 4 Lire 6 e 4; se l'atto peritale dura più di 4 ore ogni 2 ore rispettivamente Lire 3 e 2.

Non si possono mai avere più di 4 vacanze al giorno cioè di Lire 12”.

A proposito del sistema delle vacanze l'autore aggiunge ancora: “conseguenza di questo sistema illogico vi è che molti periti nel ricevere l'incarico moltiplicano le difficoltà della perizia e cercano di ottenere un lungo periodo di tempo per compilarla con pochissimo vantaggio, ben si comprende, della giustizia e della serietà della scienza”.

Ma l'autore va oltre: “presentata la perizia questa viene apprezzata dal Magistrato il quale è incompetente a giudicarne il valore che il più delle volte viene attribuito secondo il numero delle pagine scritte o secondo altri criteri più o meno obiettivi” (quest'ultima parola scritta in corsivo).

“Di tutto ciò soffrono a grande ironia della giustizia i sanitari onesti e coscienziosi che per non aumentare il volume delle proprie perizie non copiano pagine e pagine dai trattati, non abbassano la loro dignità a raccomandarsi ai Magistrati e non creano difficoltà per ricerche anche semplicissime intralciando tutto il lavoro di istruttoria ...”.

“Ad ogni perito chiamato fuori dal luogo di residenza sono rimborsate le spese di viaggio in 3° classe (!) e se il viaggio fu fatto in carrozza o a piedi son dati centesimi 7 per km. Per ogni giorno di residenza fuori del Comune sono concessi Lire 1.50 al giorno”.

“Al perito vengono inoltre rimborsate le spese fatte in adempimento della sua perizia (medicinali, reagenti ecc.) in questa nota di spesa non possono però venir compresi strumenti, biancheria ecc. perché tutto ciò si presuppone che dovrebbe essere consueto corredo di un sanitario per il disbrigo delle sue pratiche professionali”.

“Quanto più elevati sono gli onorari concessi ai periti per operazione di materia civile in cui ogni vacanza di 2 ore è calcolata 5 Lire e le spese di trasporto in centesimi 60 al km o in ferrovia in 1° classe e le spese di soggiorno in Lire 6 al giorno”.

Quanto sopra risulta essere stato scritto in Roma nel 1912.

Sono quindi trascorsi 106 anni circa dalla redazione di queste proposizioni dirette ai medici di famiglia, che riportano molti aspetti critici della nostra professione che, purtroppo vien da dire, non sono per nulla cambiati.

Ho pensato di comunicarvi quanto sopra non per piangere, che sarebbe inutile; forse per sorridere, per tenerlo come documento della nostra disciplina, delle difficoltà da sempre esistente nell'attività professionale. Forse oggi abbiamo un maggior rispetto da parte delle istituzioni, ma è pur vero che i peritastri, come venivano chiamati dai nostri nonni e bisnonni, sono tuttora diffusi e che gli emolumenti non solo sono modesti ma vengono ancora ridotti secondo l'apprezzamento del Magistrato.

Solo questo volevo segnalarvi perché mi è parso utile, quantomeno come storia del nostro passato e come stimolo a tenere sempre alta la testa, ad essere orgogliosi della nostra specialità e del nostro bellissimo lavoro.

Saluti a tutti e sempre buon lavoro.

Antonio Farneti